



Decreto Dirigenziale n. 1127 del 24/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 15 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Benevento

Oggetto dell'Atto:

VERBALE DI ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE DELL'ARPAC PROT. N.45144/2013
DEL 30/08/2013 A CARICO DEL COMUNE DI S.GIORGIO DEL SANNIO (BN).
ARCHIVIAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le “Norme in Materia Ambientale” e nella Parte Terza – Sezione II - Titolo III - art. 100 e segg. disciplina gli scarichi idrici;
- che il succitato D. Lgs 152/06 prevede all’art. 135 che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- che la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs 152 del 2006 e s.m.i.”*;
- che con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all’art. 133 del D.Lgs n. 152/06 sono state trasferite alle U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (ex Settori Provinciali);
- che con verbale di sopralluogo e prelievo campioni di acque di scarico n.469 del 19/06/2013 l’ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento, procedeva presso il depuratore Comunale di San Giorgio del Sannio (BN) ubicato nel medesimo Comune alla via Bosco Lucarelli, al prelievo di un campione di acque di scarico, a verifica della conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- che con il rapporto di prova n.201301456-001 del 22/08/2013, relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell’Area Analitica, l’ARPAC Dipartimento di Benevento, previo accertamento del superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 all. V alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contestava con nota n. 45144/2013 del 30/08/2013 al Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio (BN) quale titolare dell’autorizzazione allo scarico, la violazione dell’art.105, sanzionata dall’art.133 comma 1, D.lgs 152/06, per avere superato il limite di cui alla tab. 3 all. V alla parte III del D.lgs 152/06 e s.m.i., in relazione ai parametri: Azoto Ammoniacale, Escherichia Coli;
- che il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) con nota n.18052 del 26/09/2013 acquisita agli atti di questa UOD il 02/10/2013 al prot. n.676768 ha prodotto scritti difensivi e richiesta di audizione;
- che in data 08/10/2013 con nota n.691623 la scrivente UOD ha convocato l’audizione per il giorno 22/10/2013, che si è regolarmente svolta, con riserva, da parte dello stesso Comune di produrre ulteriore documentazione;
- che il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) con nota prot. 19801 del 23/10/2013, ed acquisita agli atti di questa UOD il 07/11/2013 prot. n.761682 ha chiesto la non applicazione della sanzione amministrativa a carico dello stesso in quanto ha affidato la gestione degli impianti di depurazione comunale dall’anno 2012 al 2013 alla Ditta G.A.I.A.soc.Coop. con sede alla Via A. De Gasperi San Giorgio del Sannio (BN) giusta Determina Prot.Gen.529 del 26/07/2012 e affissa all’albo pretorio del Comune in data 31/07/2012;
- che il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) con nota prot.19801 del 23/10/2013 ed acquisita agli atti di questa UOD il 07/11/2013 prot. n.761682 ha trasmesso copia della determina di affidamento della gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale sito in Via Bosco Lucarelli.
-

CONSIDERATO:

- che questa U.O.D., esaminata la documentazione prodotta dal Comune di San Giorgio del Sannio (BN), ritiene la stessa valida a dimostrare il regolare conferimento di affidamento della gestione dell'impianto alla Ditta G.A.I.A. sooc.coop.;
- che dal verbale di ispezione e prelievo campioni di acque di scarico n.469 del 19/06/2013 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento risulta che al momento del prelievo era presente il sig. Acierno Gioacchino quale rappresentante Legale della ditta G.A.I.A.soc.coop.;
- che l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento non ha contestato la violazione nè al Sig. Acierno Gioacchino nè alla Ditta G.A.I.A.soc.coop. e pertanto non si può procedere nei loro confronti;
- che anche se l'autorizzazione allo scarico risulta rilasciata al sindaco di San Giorgio del Sannio (BN), la responsabilità della violazione ricade nel gestore del relativo impianto;
- che l'Avvocatura Regionale sulla richiesta di parere in merito all'identificazione del soggetto responsabile, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, nell'ipotesi di affidamento dell'impianto ad un gestore, ha rappresentato con parere n. PP 126/05/05/13, che in applicazione dei principi chiariti dalla Cassazione con sentenza n. 22295 del 2/11/2010, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, l'ordinanza ingiunzione va notificata al soggetto gestore, ritenuto responsabile della violazione.

RITENUTO:

che il Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), non può essere individuato come responsabile della violazione per mancanza dell'elemento soggettivo.

VISTO

- l'art. 124 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'art. 133 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- l'art. 135 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 689/81;
- l' art 14 della L.689/81e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- la D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- la D.G.R.C. 488 del 31/10/2013.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

di archiviare il processo verbale di accertamento /contestazione prodotto dall'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento prot. n. 45144/2013 del 30/08/2013 nei confronti del Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), quale titolare dell'autorizzazione allo scarico, in quanto non responsabile della violazione a lui ascritta, avendo il comune di San Giorgio del Sannio affidato la gestione dell'impianto a terzi.

che avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento;

di inviare copia del presente decreto ai sensi dell'art 18 comma 2 della L689/81 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento quale organo che ha redatto il verbale ed al Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio (BN).

Dr.Michele Palmieri